

CXXX.

TORNATA DEL 29 GIUGNO 1906

Presidenza del Presidente CANONICO.

Sommario. — *Comunicazioni del Governo e presentazione del disegno di legge relativo alla conversione della rendita — Su proposta del Presidente del Consiglio, ministro dell'interno, approvata dal Senato, il Presidente nomina una Commissione con l'incarico di riferire immediatamente sul detto disegno di legge — A tal uopo si sospende la seduta, la quale ripresa poco dopo, si procede subito alla discussione della « Conversione dei consolidati 5 per cento lordo e 4 per cento netto » (N. 312) — Il senatore Finali, a nome della Commissione, riferisce sul disegno di legge — Nella discussione generale, parla il Presidente del Consiglio, ministro dell'interno — Senza osservazioni si approvano gli articoli del disegno di legge, che è rinviato allo scrutinio segreto — Votazione a scrutinio segreto — Presentazione di disegni di legge — Chiusura e risultato di votazione.*

La seduta è aperta alle ore 17.15.

Sono presenti il Presidente del Consiglio, ministro dell'interno, i ministri del tesoro, delle finanze, della guerra, dei lavori pubblici, della grazia, giustizia e dei culti, delle poste e dei telegrafi.

DI SAN GIUSEPPE, *segretario*, dà lettura del processo verbale della tornata precedente il quale è approvato.

**Comunicazioni del Governo
e presentazione di un disegno di legge.**

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il Presidente del Consiglio.

GIOLITTI, *Presidente del Consiglio, ministro dell'interno. (Segni di attenzione)*. Ho l'onore di presentare al Senato un disegno di legge, approvato oggi stesso dall'altro ramo del Parlamento, per la conversione dei consolidati 5 per cento lordo e 4 per cento netto.

Come ebbi già l'onore di dire nell'altro ramo del Parlamento, la presentazione di questo di-

segno di legge assicura che tutto è preparato per compiere la grande operazione.

Io pregherei il Senato di voler discutere immediatamente questo disegno di legge perchè nell'interesse del pubblico credito è necessario che questa legge possa essere immediatamente pubblicata, per evitare speculazioni e giuochi di Borsa, che potrebbero nuocere al credito pubblico.

Io pregherei il Senato di voler anche delegare al suo Presidente la nomina della Commissione che dovrà riferire su questo disegno di legge. (*Approvazioni vivissine, applausi*).

(Il progetto di legge è subito distribuito ai signori senatori).

PRESIDENTE. Do atto al Presidente del Consiglio della presentazione di questo disegno di legge.

Come il Senato ha udito, il Presidente del Consiglio propone di discutere subito questo progetto e di deferirne l'esame ad una Commissione da nominarsi dalla Presidenza del Senato.

Se non vi sono osservazioni, queste proposte s'intendono approvate.

Allora chiamo a far parte della Commissione incaricata dell'esame di questo progetto di legge i signori senatori Finali, Blaserna, Casana, Cavasola, Mezzanotte, Rattazzi e Sani.

Prego la Commissione di radunarsi, per riferire subito intorno a questo progetto di legge.

Invito il Senato a voler sospendere la seduta per una mezz'ora in attesa della relazione ed i signori senatori a non allontanarsi dall'aula, essendo assolutamente necessario che questo disegno di legge sia oggi stesso votato a scrutinio segreto.

La seduta è sospesa ore (17.50).

(Moltissimi senatori si recano al banco del Governo per congratularsi col presidente del Consiglio e col ministro del tesoro).

La seduta è ripresa alle ore 18.30.

Discussione del disegno di legge: « Conversione dei consolidati 5 per cento lordo e 4 per cento netto » (N. 312).

PRESIDENTE. Si riprende la seduta.

Prego il senatore, segretario, Di San Giuseppe, di dar lettura del disegno di legge testè presentato dal Presidente del Consiglio.

DI SAN GIUSEPPE, *segretario*, legge:
(V. Stampato N. 312).

PRESIDENTE. Procederemo ora alla discussione del disegno di legge. Ha facoltà di parlare il presidente e relatore della Commissione speciale.

FINALI, *relatore*. La Commissione, onorata dal Presidente dell'incarico di esaminare questo grave ed urgente progetto di legge, se ne è occupata immediatamente; e alla lettura del progetto ha sentito il bisogno di render plauso al Governo, il quale, compiendo il meditato pensiero e l'opera di parecchi anni e di parecchi ministri che si succedettero nella direzione del tesoro, ha presentato un provvedimento, il quale è destinato a recare un beneficio alla finanza del Paese, ed è aspettato dalla pubblica opinione.

A me è toccato, per la benevolenza dei colleghi, l'onore di riferirne al Senato con voto favorevole.

Mi si consenta di ricordare che fui collabo-

ratore dell'uomo, il quale nella storia della finanza italiana e della sua restaurazione ha lasciato un alto nome, forse il primo per merito, voglio dire Quintino Sella.

Alla fine del 1864 le condizioni finanziarie erano tali, che, per assicurare il pagamento della cedola che scadeva al primo gennaio, egli fu costretto ad alienare della rendita 5 per cento, che allora non aveva ritenuta, ad un saggio inferiore al 50 per cento.

Da quella condizione di cose alla odierna, quale progresso, quale grandezza di sacrificio, quanta perseveranza di propositi vi debbono essere stati nel Governo e nel Parlamento, e quanta virtù nella massa dei contribuenti ed in tutto il popolo italiano! (*Approvazioni vivissime*).

Gl'Italiani possono consolarsi e andare orgogliosi, perchè un paese che in un non lunghissimo termine ha saputo mutar tanto le proprie condizioni da potere oggi tranquillamente affrontare un'operazione così importante, è un paese del cui prospero e grande avvenire nessuno può ragionevolmente dubitare. (*Approvazioni vivissime*).

Ciò premesso, consentito tale ricordo a me che da molto tempo mi trovo nella pubblica amministrazione, a dimostrare tutta la grandezza del cammino felicemente percorso, la Commissione ha esaminato il disegno di legge il quale, come è chiaramente detto, riguarda solo la conversione dei titoli 5 e 4 per cento netto, ed ha riconosciuto che le condizioni della conversione sono eque e ben determinate: equità e determinatezza sono qualità essenziali per evitare molte incertezze e molte incongruenze.

La Commissione ha poi riconosciuto che le clausole nuove che accompagnano il progetto di legge, e quelle che mantengono le disposizioni della legge del 1903 sono savie, acconce ed opportune.

Crede che anche il trapasso dal 3.75 al 3.50 per cento sia molto opportuno ed agevoli l'operazione senza grandi scosse.

Prende atto che l'operazione porterà un immediato alleviamento al bilancio di 20 milioni, il quale si eleverà più tardi a 40 milioni.

Con queste brevi considerazioni, esprimendo la soddisfazione che si sia potuto in pace e con tranquillità e sicurezza, compiere una così grande operazione, propongo al Senato, in nome

della Commissione, di volere approvare il progetto di legge. (*Approvazioni generali. Applausi*).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il Presidente del Consiglio.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Rivolgo una parola di caldo ringraziamento alla Commissione, la quale, con la sua grande autorità, dà a questo disegno di legge un'impronta di serietà e di sincerità che gioverà molto al credito pubblico; e ringrazio vivamente il Senato di avere accolto la proposta del Governo, circa il modo di discussione di questo importante disegno di legge.

Anch'io ricordo, come il senatore Finali, i tempi in cui Quintino Sella, del quale egli era collaboratore, ed io uno degli ultimi discepoli, lavorando personalmente presso di lui, dovette emettere buoni del Tesoro al 12 per cento per far fronte ai bisogni immediati. Ora le condizioni dell'Italia, fortunatamente, ci mettono al primo livello dei popoli civili, e spero che questa operazione confermerà il grande credito che l'Italia gode nel mondo. (*Approvazioni vivissime*).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora alla discussione degli articoli, che rileggo.

Art. 1.

Il ministro del tesoro è autorizzato ad estinguere i titoli delle rendite consolidate 5 per cento lordo e 4 per cento netto iscritte nel Gran Libro del Debito pubblico, offrendo ai portatori il rimborso di lire cento, oppure il pagamento dell'intera cedola, a due lire, decorrente dal 1° luglio 1906 e di scadenza al 1° gennaio 1907, e il cambio delle attuali rendite 5 per cento lordo e 4 per cento netto con titoli di nuova creazione a pagamento semestrale.

Questi titoli avranno le cedole scadenti dal 1° luglio 1907 fino al 1° gennaio 1912 col frutto esente da ogni imposta presente e futura, e le cedole scadenti nei semestri successivi, a cominciare dal 1° luglio 1912, col frutto calcolato in ragione di L. 3.50 per cento, del pari esente da ogni imposta presente e futura.

I nuovi titoli di consolidato, da emettere per la presente conversione, non saranno convertibili in altra rendita a minore interesse fino a tutto l'anno 1920.

(Approvato).

Art. 2.

I possessori delle rendite consolidate 5 per cento lordo e 4 per cento netto, i quali, nel termine di *sei* giorni, decorribili dalla data che sarà fissata per decreto Reale, non abbiano dichiarato, nei modi da stabilirsi nel decreto medesimo, di chiedere il rimborso del capitale, saranno ritenuti come accettanti il cambio delle loro rendite consolidate 5 e 4 per cento nel nuovo titolo, di cui all'articolo 1.

I titoli 5 e 4 per cento, per i quali sia stata accettata la conversione, saranno ritirati contro rilascio dei nuovi titoli corrispondenti, con decorrenza dal 1° gennaio 1907.

(Approvato).

Art. 3.

I titoli dei consolidati 5 e 4 per cento, dei quali sia chiesto il rimborso, dovranno essere presentati e consegnati, verso ritiro di ricevuta, nei luoghi e nei modi che saranno stabiliti nel detto decreto Reale.

La data, a partire della quale sarà effettuato tale rimborso, verrà fissata con speciale decreto del ministro del tesoro, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Unitamente al capitale da rimborsare, sarà corrisposto l'interesse su di esso decorso, nella ragione annua di 4 per cento netto, a tutto il giorno anteriore a quello fissato per il rimborso.

(Approvato).

Art. 4.

È stabilito il passaggio gratuito del bollo italiano dai titoli di rendita 5 per cento lordo e 4 per cento netto ai nuovi titoli di rendita da rilasciarsi, a tenore dell'art. 1, per effetto della conversione.

Le spese per il bollo, al quale fossero eventualmente assoggettati i nuovi titoli da darsi in cambio dei titoli 5 per cento lordo e 4 per cento netto, già regolarmente bollati all'estero,

da rilasciarsi ai loro possessori residenti all'estero, saranno interamente a carico del tesoro italiano.

(Approvato).

Art. 5.

Il ministro del tesoro è autorizzato ad alienare i titoli delle rendite 4 e 5 per cento consegnatigli per il rimborso, o i titoli che ad essi sostituirà direttamente per effetto della conversione, allo scopo di provvedere i mezzi necessari.

Allo stesso scopo, il ministro del tesoro potrà valersi, temporaneamente, delle giacenze di cassa e delle altre disponibilità di tesoreria, in quanto non occorran per i pagamenti ordinari, e dei mezzi che, per tutte le esigenze della operazione potranno essergli assicurati dagli Istituti di emissione, dagli Istituti di credito e di risparmio nazionali, e da Istituti e Banche estere.

Il ministro del tesoro fisserà le norme speciali intese a regolare la partecipazione degli Istituti di emissione alle operazioni di conversione.

(Approvato).

Art. 6.

A tutte le spese ed erogazioni occorrenti per le operazioni finanziarie e amministrative da compiersi per effetto della presente legge, all'infuori dei rimborsi di cui all'articolo precedente, e inclusa quella per la fabbricazione e l'allestimento del nuovo titolo, sarà provveduto utilizzando gli avanzi di bilancio dell'esercizio 1905-06 e 1906-07, e con mezzi ordinari di tesoreria.

(Approvato).

Art. 7.

Gli articoli 9, 10 e 11 della legge 21 dicembre 1903, n. 483, per la conversione del consolidato 4.50 in consolidato 3.50 per cento, sono applicabili alle operazioni di conversione e di rimborso, da compiersi per effetto della presente legge.

(Approvato).

Art. 8.

È autorizzata la iscrizione, nella parte straordinaria del bilancio dell'entrata e nella parte

straordinaria del bilancio della spesa del tesoro, per gli esercizi 1905-906 e 1906-907, dei capitoli necessari per le operazioni da compiersi per effetto della presente legge.

(Approvato).

Art. 9.

Sui risultati e sulle spese della conversione ordinata con questa legge sarà presentata al Parlamento una particolareggiata relazione.

(Approvato).

Art. 10.

La presente legge entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

(Approvato).

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Procederemo ora alla votazione a scrutinio segreto di questo progetto di legge.

Prego il senatore, segretario, Mariotti Filippo di fare l'appello nominale per la votazione.

MARIOTTI F., *segretario*, fa l'appello nominale.

Presentazione di due disegni di legge.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Ho l'onore di presentare al Senato due disegni di legge, già approvati dall'altro ramo del Parlamento: uno per: «Provvedimenti per le provincie meridionali, per la Sicilia e la Sardegna», l'altro per: «Modificazioni all'articolo 58 della legge per la tutela dell'igiene e della sanità pubblica».

Per il primo dei due progetti chiedo l'urgenza e che ne sia deferito l'esame ad una Commissione speciale da nominarsi dal Presidente.

PRESIDENTE. Do atto al presidente del Consiglio della presentazione di questi due progetti di legge. Per il primo progetto il Presidente del Consiglio ha chiesto l'urgenza, e la nomina di una Commissione speciale.

Non essendovi osservazioni, le domande del presidente del Consiglio si intendono approvate. Nella seduta di domani comunicherò al Senato i nomi dei componenti la Commissione.

L'altro disegno di legge sarà trasmesso agli Uffici.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione. Prego i senatori segretari a voler procedere alla numerazione dei voti.

(I senatori segretari procedono allo spoglio delle urne).

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione del disegno di legge: Conversione dei consolidati 5 per cento lordo e 4 per cento netto.

Senatori votanti	77
Favorevoli	74
Contrari	3

Il Senato approva. (*Applausi*).

Ora leggo l'ordine del giorno per la seduta di domani:

Alle ore 10.30, Riunione degli Uffici.

ALLE ORE 15 — SEDUTA PUBBLICA

I. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Esercizio provvisorio a tutto dicembre 1906 degli stati di previsione dell'entrata e della

spesa per l'esercizio finanziario 1906-907 che non fossero tradotti in legge entro il 30 giugno 1906 (N. 310 - *urgenza*);

Esercizio provvisorio a tutto il mese di dicembre 1906 del bilancio del fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1906-907 (N. 311-*urgenza*).

II. Votazione a scrutinio segreto del seguente disegno di legge:

Modificazioni al titolo IV - Opere pubbliche - della legge 31 marzo 1904, n. 140, portante provvedimenti a favore della provincia di Basilicata (N. 241).

III. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Disposizioni speciali sulla costruzione e sull'esercizio delle strade ferrate (N. 23-*bis*-B);

Tombola telegrafica a favore degli Ospedali civili di Perugia ed Aquila (N. 300);

Tombola a beneficio della città di Vittorio (N. 301);

Scioglimento dei Consigli provinciali e comunali (N. 247).

La seduta è sciolta (ore 19).

Licenziato per la stampa il 3 luglio 1906 (ore 10,40).

F. DE LUIGI

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.